

DETERMINA DIRIGENZIALE

DISTRETTO PROVINCIALE L'AQUILA

N° 467 del 11/05/2018

Oggetto:	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TARATURA ACCREDITATA STANDARD CONFORME ALLE NORME CEI EN 60651-60804 E CEI EN 61672 PER IL FONOMETRO, ALLA NORMA CEI EN 61260 PER I FILTRI E ALLA NORMA CEI EN 60942 PER IL CALIBRATORE PER LA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA PER LA RILEVAZIONE DEL RUMORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
-----------------	---

Estensore	Lorenzo NanniLorenzo Nanni
Responsabile del Procedimento	Virginia LenaVirginia Lena

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il Distretto di L'Aquila utilizza, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in particolare per la rilevazione del rumore, un Fonometro monocanale "SOLO BLUE"; un Fonometro monocanale "SYMPHONIE" con relativo computer, cavo di prolunga, microfono, preamplificatore e microfono supplementare in campo diffuso (GRAS); un Banco di Filtri in 1/3 di ottava; e di un Calibratore;

RILEVATO CHE la suddetta strumentazione necessita di un servizio di taratura accreditata standard, rispettivamente conforme alle norme CEI EN 60651-60804 e CEI EN 61672 per il Fonometro, alla norma CEI EN 61260 per i Filtri, e alla norma CEI EN 60942 per il Calibratore;

VISTA la necessità di procedere con urgenza alla taratura della strumentazione così come previsto dal Decreto 16/3/1998 all'Art.2 comma 4 "Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273";

INVIATE le richieste di preventivo con prot. n. 0013967 in data 6/4/2018 alla ditta LCE srl.; con prot. n. 13970 in data 6/4/2018 alla ditta Isoambiente srl e con prot.13969 in data 6/4/2018 alla ditta Trescal srl per l'effettuazione del servizio di cui trattasi (*Allegato 1*);

ACQUISITA l'offerta di fornitura prot. 16302 del 20/04/2018 della Ditta I.C.E. s.r.l. per un importo di euro 1010,00 + IVA; l'offerta della ditta Isoambiente n. 06/18 di importo euro 801,00 + IVA più euro 35 di spese di trasporto, protocollata con n. 16313 del 20/4/2018; l'offerta della ditta Trescal di euro 1550,00 pervenuta con prot. n.16307 del 20/4/2017; (*Allegato 2*);

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 ;

VISTA La Legge 135/2012 art. 1, comma 3;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2016);

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1.000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;



RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai mille euro;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*" (comma 1), specificando che "*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*" (comma 2) "*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....*" (lett a));

CONSIDERATO che la fornitura della manutenzione di cui trattasi, risulta necessaria ed essenziale al fine di mantenere funzionale la strumentazione del Distretto ARTA di L'Aquila;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, il servizio di taratura della strumentazione;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di previsione 2018-2020 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione ad uso del Distretto, per non incorrere in disservizi nello svolgimento delle attività istitutive dell'ARTA;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti



rischi, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 977,22 IVA compresa più euro 35 di spese di spedizione trova copertura finanziaria al capitolo [09.06.1.03.60.0](#) denominato "attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa di € 977,22 IVA compresa più euro 35 di spese di spedizione;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici di Servizi e Forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo, Capo III, art. 30 comma 2 Acquisti diretti di importo inferiore a 3.000 euro (IVA esclusa)

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura del servizio di manutenzione del servizio di taratura accreditata standard, rispettivamente conforme alle norme CEI EN 60651-60804 e CEI EN 61672 per il Fonometro, alla norma CEI EN 61260 per i Filtri, e alla norma CEI EN 60942 per il Calibratore; alla Società ISOAMBIENTE s.r.l. (P.IVA 01313000521), secondo le modalità di cui all'offerta pervenuta in data 20/4/2018 con prot. n. 16313, allegata al presente provvedimento, al costo di € 801 + IVA al 22% più € 35 di spese di spedizione;

2) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

3) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 977,22, al lordo di IVA, più € 35 di spese di spedizione, al capitolo [09.06.1.03.60.0](#) denominato "attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217



*”Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza”, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z46236E25C**;*

5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 10/5/2018

Virginia Lena

